



# COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

### OGGETTO:

**MODIFICA ART 44 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**  
**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 7 DEL 22.02.2021**

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di \* convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AGNESINA PIERFRANCESCO - Sindaco	Sì
2. MORTARINO MONICA RAFFAELLA - Consigliere	Sì
3. ARIATTI CRISTIANO - Consigliere	Giust.
4. ROSSARI MARIA CRISTINA - Consigliere	Sì
5. ORRICO ALESSANDRA - Consigliere	Sì
6. PORTA ENRICO MARIA - Consigliere	Sì
7. AGNESINA PIER LUIGI - Consigliere	Sì
8. GIACCONE LAURA - Consigliere	No
9. FUSARO EMANUELE - Consigliere	No
10. RUBINI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
11. ROCCHETTI LORENZO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale ROTONDO FRANCESCO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Alle ore 18:40 essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AGNESINA PIERFRANCESCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Illustra l'agente di polizia locale Valeria Crespi, spiegando le motivazioni del provvedimento.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Il Comune di Nibbiola ha adottato un apposito “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e realizzati anche in strutture attrezzate”, con Deliberazione del C.C. N° 7 IL 22.02.2021
- L'articolo 15 del predetto Regolamento disciplina i passi carrabili e accessi a raso su strade comunali e sono soggetti all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1, su richiesta dell'interessato.
- L'articolo 44 del predetto Regolamento si occupa delle occupazioni non assoggettate al canone

Considerato che:

VISTO l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 che stabilisce l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui l'imposizione del canone patrimoniale di concessione deve essere proporzionata all'effettiva sottrazione dell'uso pubblico del bene demaniale stradale, come evidenziato dalla costante giurisprudenza che richiede un'effettiva limitazione dell'uso pubblico della sede stradale per giustificare l'imposizione del tributo;

RILEVATO che i passi carrabili e accessi a raso, per loro natura intrinseca, non comportano alcuna modifica del piano stradale né alcuna opera visibile che sottragga concretamente spazio all'uso pubblico della strada, differenziandosi sostanzialmente dai passi carrabili che prevedono modifiche strutturali del suolo pubblico;

CONSIDERATO che la giurisprudenza di merito ha chiarito che ai fini della configurabilità di un passo carrabile soggetto al canone rileva la presenza di una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, che si concretizzi in un'opera visibile e misurabile, elementi che non ricorrono negli accessi a raso;

RITENUTO che l'esenzione per gli accessi a raso risponde ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità nell'imposizione tributaria, evitando di gravare i cittadini di oneri per situazioni che non comportano alcun vantaggio particolare né alcuna sottrazione effettiva di suolo pubblico;

VALUTATO che il vantaggio economico derivante dall'autorizzazione per accessi a raso è minimo o nullo, in quanto non comportano alcuna modifica strutturale del suolo pubblico né alcuna limitazione della fruibilità collettiva della strada, rappresentando la modalità più elementare di collegamento tra proprietà privata e strada pubblica;

CONSIDERATO che l'introduzione dell'esenzione è coerente con la disciplina del Codice della Strada che non distingue tra diverse tipologie di accesso ai fini autorizzativi, ma la cui applicazione deve essere modulata secondo criteri di proporzionalità nell'imposizione del canone;

RILEVATO che l'esenzione risponde anche a ragioni di equità e semplificazione amministrativa, evitando complesse valutazioni caso per caso per accessi che, per loro natura, non presentano le caratteristiche tipiche dell'occupazione di suolo pubblico e non interferiscono con le finalità di sicurezza e fluidità della circolazione;

CONSIDERATO che la modifica regolamentaria si inserisce coerentemente nel quadro normativo del canone patrimoniale unico introdotto dalla legge n. 160/2019, che deve essere applicato secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa;

VALUTATO che l'esenzione evita il rischio di imposizioni sproporzionate per situazioni che non comportano alcuna reale sottrazione di suolo pubblico, in linea con il principio giurisprudenziale secondo cui l'assoggettamento al tributo richiede una effettiva limitazione dell'uso pubblico della sede stradale;

RITENUTO che la previsione dell'esenzione garantisce uniformità di trattamento per fattispecie omogenee, evitando disparità di trattamento tra cittadini che si trovano in situazioni sostanzialmente identiche dal punto di vista dell'impatto sull'uso pubblico del suolo stradale;

CONSIDERATO che l'introduzione dell'esenzione non compromette le finalità di tutela del patrimonio pubblico perseguite dalla normativa sul canone patrimoniale di concessione, in quanto mantiene l'imposizione per tutte le fattispecie che comportano effettiva sottrazione o limitazione dell'uso pubblico;

VALUTATO che la modifica risponde ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, chiarendo in modo inequivocabile le fattispecie esenti dal canone e semplificando l'attività di accertamento e riscossione;

RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno procedere alla modifica dell'articolo 44 del Regolamento comunale sul canone patrimoniale di concessione, aggiungendo l'esenzione al canone per i passi carrabili e accessi a raso su strade comunali, in quanto tale previsione:

- risponde ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità nell'imposizione tributaria;
- è coerente con l'orientamento giurisprudenziale consolidato che richiede un'effettiva sottrazione dell'uso pubblico per l'imposizione del canone;
- garantisce equità di trattamento evitando oneri sproporzionati per situazioni che non comportano vantaggi economici differenziali;
- semplifica l'attività amministrativa di gestione del tributo;
- mantiene inalterata la tutela del patrimonio pubblico per tutte le fattispecie che comportano effettiva occupazione di suolo pubblico;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica dell'articolo 44 del predetto Regolamento comunale, aggiungendo l'esenzione al canone il comma d) i passi carrabili i passi carrabili e accessi a raso su strade comunali.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n.8 contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

1. Di approvare la modifica dell'articolo 44, aggiungendo il comma d) inserendo come esenzione “i passi carrabili i passi carrabili e accessi a raso su strade comunali” del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e realizzati anche in strutture attrezzate”

2. Di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale e l'aggiornamento del testo del Regolamento comunale;

Il Sindaco  
FIRMATO DIGITALMENTE  
AGNESINA PIERFRANCESCO

Il Segretario Comunale  
FIRMATO DIGITALMENTE  
ROTONDO FRANCESCO